

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Con la presente desideriamo informarLa che con l'approvazione della **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234 del 30.12.2021, pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021) il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose **novità di carattere fiscale**, tra cui segnaliamo le seguenti:

i) modifica degli scaglioni IRPEF a decorrere dal periodo d'imposta 2022 con riduzione delle aliquote sui redditi fino a 50.000 euro e abbassamento della soglia a cui si applica l'aliquota massima del 43%;

ii) vengono escluse dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;

iii) vengono prorogati i benefici previsti per gli investimenti in beni materiali e immateriali fino al 2025, mentre il credito R&S viene prorogato fino al 2031;

iv) vengono prorogati i bonus edilizi con alcune modifiche, inoltre viene introdotto un nuovo beneficio a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

v) viene previsto l'innalzamento a regime della soglia di compensazione dei crediti o rimborso a 2 milioni di euro;

vi) viene ampliato il termine di pagamento di 180 giorni delle cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 sulla falsariga di quanto è stato previsto dal DL fiscale per il trimestre precedente;

vii) vengono prorogate le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni;

viii) viene prevista la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero ed un'agevolazione a favore per i commercianti nei comuni fino a 500 abitanti per gli anni 2022 e 2023.

Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale.

Premessa

Con **legge n. 234 del 30.12.2021** (pubblicata in GU n. 310 del 31.12.2021), meglio conosciuta come legge di Bilancio 2022, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose **novità di carattere fiscale, nonché modifiche e proroghe ad alcune delle disposizioni ed incentivi applicati nel periodo precedente.**

Si segnala, come è avvenuto nei precedenti anni, la **proroga del bonus edilizi** con alcune modifiche: oltre all'introduzione di un nuovo beneficio (una detrazione a favore degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), si segnala il depotenziamento del bonus facciate (prorogato ad aliquota ridotta solo per il 2022) e del bonus mobili (il cui massimale viene ridotto a 10.000 euro nel 2022 ed a 5.000 euro per il biennio successivo), mentre le altre forme di incentivo (fatta eccezione per il superbonus) vengono prorogate senza incisive modifiche rispetto agli anni previgenti fino al 31.12.2024.

Con riferimento al **superbonus**, invece, si rileva la proroga fino al prossimo 30.06.2022, con la previsione di alcune eccezioni che ne consentono la fruizione fino al 31.12.2025. Viene inoltre previsto un sistema di aliquote decrescenti e la proroga dei termini di esercizio delle opzioni.

Di seguito, illustriamo le **novità di carattere fiscale** contenute nella legge di Bilancio 2022.

Le novità in materia fiscale

Modifica aliquote IRPEF

A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:

NUOVE ALIQUOTE IRPEF	
Scaglioni dal 01.01.2022	Aliquota
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000 euro	43%
Scaglioni prima del 01.01.2022	Aliquota
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.

Viene inoltre modificato il bonus previsto dall'articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).

Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.

Termini pagamento cartelle

Per le cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione già prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

**Somministrazione
gas**

Viene stabilita l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

**Agevolazione
acquisto prima
casa giovani**

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

1. nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
2. nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

**Investimenti in
beni strumentali
(materiali e
immateriali 4.0)**

Tale forma di incentivo viene prorogata fino al 2025. Con riferimento al periodo dal 2023 al 2025 viene specificato che:

1. gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 il credito è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 20% (investimenti fino a 2,5 milioni), del 10% (quota di investimenti in eccesso fino a 10 milioni) e del 5% (quota di investimenti in eccesso fino a 20 milioni);
2. gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 viene riconosciuto un credito nella misura del 20% per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (limite 1 milione), del 15% per gli investimenti effettuati nel 2024 (limite 1 milione) e del 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 (limite 1 milione).

**Esclusione IRAP
persone fisiche**

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 restano escluse dal presupposto IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Coloro che sono soggetti IRAP nel 2021 e che per il 2022 rientrano nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 dovranno presentare la dichiarazione IRAP 2022 e versare il saldo dell'imposta. Non sono più dovuti gli acconti per l'anno successivo.

**Rivalutazione
beni d'impresa e
riallineamento
dei valori civili e
fiscali**

Per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base alla rivalutazione dei beni d'impresa, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al

netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Viene consentita la possibilità di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

1. ai beni materiali;
2. ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
3. alle partecipazioni.

Limiti compensazione

A partire dal 01.01.2022 viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, oppure rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.

Recupero patrimonio edilizio, bonus arredi e bonus verde

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l'avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.

Analogo proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).

Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica

Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70-75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. "sismabonus acquisti".

Gli interventi di riqualificazione energetica vengono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.

Bonus facciate

Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.

Superbonus 110%

Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.

Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:

1. per gli interventi effettuati dai **condomini**, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2025**, nella misura del **110 per cento** per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del **70 per cento** per quelle sostenute nell'anno 2024 e del **65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025**;
2. per gli interventi effettuati su **unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo)**, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo**;
3. per gli interventi effettuati da IACP, enti equivalenti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**.

Con riferimento agli interventi "fotovoltaici" viene prevista l'applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.

Con riferimento all'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in

questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).

Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all'attestazione della congruità delle spese.

Opzioni sconto e cessione

Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.

Si segnala l'estensione dell'ambito di applicazione anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di realizzazione dei box auto pertinenziali.

Interventi eliminazione barriere architettoniche

Secondo quanto previsto dall'articolo 119 ter, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è **riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.**

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo**, spetta nella misura del **75 per cento** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 1. euro 50.000** per gli **edifici unifamiliari** o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 2. euro 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli **edifici composti da due a otto unità immobiliari**;
- 3. euro 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di otto unità immobiliari**.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le **spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.**

Credito R&S

Anche in questo caso viene prorogato il credito d'imposta ex art. 1, commi da 198 a 208, legge 160/2019 fino al 2031 per gli interventi di Ricerca & Sviluppo, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l'aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).

Il credito d'imposta per le attività di transizione tecnologica, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obiettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:

1. 15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022;
2. 10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023;
3. 5% nel limite di 4 milioni di euro per il 2024-2025.

Detrazione giovani inquilini

Viene modificata la detrazione IRPEF spettante ai giovani conduttori che stipulino contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/98 per la propria abitazione.

Con riferimento all'ambito soggettivo, sono interessati al beneficio i giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

A decorrere dal 01.01.2022 la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto a condizione che l'abitazione sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

La detrazione spetta nella misura di 991,60 euro, oppure nella misura del 20% del canone, nel limite massimo di 2000 euro di detrazione.

Credito per il restauro degli impianti pubblici sportivi

Viene prorogato al 2022 il c.d. "Sport bonus", ma soltanto per i titolari di reddito d'impresa.

Sospensione versamenti settore sportivo

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

	<p>2. operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.</p>
Modifiche in materia IMU	<p>Per gli anni 2022 e 2023 viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</p> <p>Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.</p>
Sostegno al credito delle imprese	<p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).
Incentivi Sabatini	<p>Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.</p>
Imprenditoria femminile	<p>Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.</p>
Microcredito	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro e la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.</p>
Banca dati strutture ricettive	<p>Nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" l'art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. "codice identificativo", da utilizzare in ogni</p>

comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi.

Ora, è confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

**Bonus acquisto
TV**

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione